Relazione di accompagnamento al disegno di legge regionale

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.

La **L.R. 19.12.2007, n. 45** recante "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007, ha riformato il quadro normativo regionale nel settore della gestione dei rifiuti, precedentemente regolato dalla L.R. 83/2000 e s.m.i. In particolare, per quello che riguarda le strategie gestionali, coerentemente con le direttive europee, le priorità assunte dal PRGR allegato alla stessa sono le seguenti:

- 1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;
- 2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
- 3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
- 4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

La L.R. 19.12.2007, n. 45 a seguito di alcune osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM), è stata modificata, recependo le osservazioni del MATTM, con **L.R. 21.11.2008, n. 16** "*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19.12.2007, n. 45*", pubblicata sul BURA n. 8 Straordinario del 26.11.2008

La legge regionale prevede il rimando ad una serie di disposizioni attuative costituite da direttive tecniche, linee guida, .. etc., alcune delle quali sono state emanate nel corso dei primi due anni di attuazione della riforma (www.regione.abruzo.it), altre sono in corso di definitiva elaborazione, altre ancora saranno emanate, con specifici provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale o del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti.

LA NORMATIVA COMUNITARIA

La direttiva **75/442/CEE** e s.m.i., ha istituito il quadro giuridico di base per la gestione dei rifiuti a livello comunitario. Il testo riguarda, in particolare, la definizione del termine "rifiuto", la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti, il principio "chi inquina paga", il principio di prossimità e dell'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti, l'elaborazione di piani di gestione dei rifiuti, il rilascio di autorizzazioni per gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento e recupero, l'obbligo di conservare idonei registri, ... etc.

Nel 1991 l'Unione Europea rivede la disciplina dei rifiuti con nuove direttive, in particolare con la direttiva 91/156/CEE sui rifiuti e la direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, puntando a regolamentare sostanzialmente la gestione e qualificando come primario il ruolo di recupero dei rifiuti e della riduzione della produzione alla fonte. Le nuove direttive CEE modificano sostanzialmente le politiche di gestione dei rifiuti, obbligando gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata degli imballaggi e prevedendo il ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti solo come ultima possibilità, avendo tale soluzione un impatto negativo di lungo periodo sull'ambiente.

Con la Decisione **2000/532/CE** l'Unione Europea ha introdotto il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) in sostituzione di quello precedentemente in vigore.

L'Unione europea ha approvato una nuova direttiva che cambia e rende più precisa la definizione di "rifiuto", "recupero", "riciclaggio" e stabilisce una più chiara e definita distinzione fra le operazioni di recupero e di smaltimento nell'ottica di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti.

. Per garantire una gestione univoca della questione nei Paesi membri, l'UE con la nuova **direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**¹ relativa ai rifiuti ("Direttiva quadro sui rifiuti") e che abroga alcune direttive, ha rivisto la definizione di "rifiuto", ha creato delle

_

¹ GUCE L312/3 del 22.11.2008.

sottocategorie, specificato i concetti di riciclaggio e recupero, introdotto nuove regole sullo smaltimento degli oli usati ed ha ampliato il concetto di responsabilità del produttore.

La nuova direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre 2010, riserva una grande importanza anche al tema della riduzione nella produzione di rifiuti. Lo fa comunque in una prospettiva ad ampio raggio, stabilendo che entro il 2014 la Commissione UE relazionerà al Parlamento europeo ed al Consiglio sulla possibilità di definire obiettivi comunitari per il 2020 in materia di "prevenzione" della produzione di rifiuti e "dissociazione" o "disaccoppiamento", un principio già presente negli strumenti di programmazione della Regione Abruzzo che significa la possibilità di far crescere l'economia senza aumentare le pressioni ambientali. L'obiettivo è rompere la simmetria che esiste tra l'aumento del PIL di una Paese e la sua crescita nella produzione di rifiuti. Inoltre la nuova direttiva UE fissa nuovi obiettivi in materia di riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020, con tassi di riciclaggio del 50% per i rifiuti domestici e simili e del 70% per i rifiuti di costruzione e demolizione (C&D).

LA NORMATIVA STATALE

Con il **D.Lgs. 03.04.2006 n. 152** "Norme in materia ambientale" e s.m.i., è stata modificata la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare per la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", in sostituzione dell'ex D.Lgs. 22/1997 (cd "Decreto Ronchi"). Il provvedimento (cd "Codice ambientale") è il principale riferimento legislativo per le problematiche inerenti la gestione dei rifiuti, successivamente modificato dal **D.Lgs. 8.11.2006, n. 284** "Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il **D.Lgs 16.01.2008, n. 4**², che ha modificato il **D.Lgs. 152/06** "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e che ha introdotto una serie di nuove disposizioni ed adempimenti in materia di rifiuti.

La legge finanziaria 2008 (L. 244/07), ha stabilito che le Regioni, entro il 1° luglio 2008, dovevano provvedere alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti valutando, prioritariamente, che gli stessi corrispondano ai territori provinciali.

L'insieme delle disposizioni nazionali citate, nonché l'evoluzione del sistema regionale di gestione dei rifiuti, rendono necessarie ed urgenti alcune modifiche alla normativa regionale.

Si segnala., altresì, che sono corso di discussione e/o approvazione, nelle sedi parlamentari, ulteriori disposizioni integrative e correttive alla **legge n. 308/2004** (la legge delega in attuazione della quale è stato varato il c.d. Codice ambientale, il D.Lgs. 152/06), che include il recepimento della nuova **direttiva 2008/98/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrà essere recepita da parte degli Stati membri dell'U.E., entro il **12.12.2010**, nonché proposte di revisione, modifiche ed integrazioni alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

Il **D.Lgs 11.05.2005**, **n. 133** di recepimento della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti del 28.12.2000, stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire l'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo ed a proteggere la salute umana. Nel caso di impianti di incenerimento oltre a dover rispettare le disposizioni del D.Lgs 133/2005, devono rispettare le norme di cui al **D.Lgs 18.02.2005**, **n. 59** di attuazione integrale della direttiva 96/61/CE (Direttiva IPPC), relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento³. Ai fini della minimizzazione dell'impatto ambientale tali impianti sono tenuti all'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD),meglio conosciute con l'acronimo inglese di BAT (Best Available Techiniques). A livello nazionale le tecniche da utilizzare per gli impianti di gestione dei rifiuti sono quelle stabilite dal D.M. 29.01.2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato 1 del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59".

.

² Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29.01.2008.

³ Gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani sono soggetti ad AIA qualora la capacità di trattamento sia superiore a 3t/h (72 t/g).

Nella **direttiva 2008/98/CE** è riportata una formula per il calcolo dell'efficienza minima di recupero energetico per gli impianti di incenerimento di RU. Tale formula consente di classificare il loro funzionamento come operazione **R1** ("*Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*") anziché **D10** ("*Incenerimento a terra*") qualora l'efficienza calcolata sia uguale o superiore a 0.60 (per impianti autorizzati prima del 1° gennaio 2009) a 0.65 (per impianti autorizzati dopo il 31.12.2008). Questa distinzione assume particolare rilevanza poiché consentirebbe di classificare, su basi tecniche, l'incenerimento di RU come operazione di recupero dal punto di vista legale, con tutte le implicazioni di carattere operativo-gestionale e normativo che tale differente classificazione comporta.

Altre tecnologie che prevedono diverse modalità di recupero energetico dai rifiuti, sono autorizzabili ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.Lgs. 59/05.

LA NORMATIVA REGIONALE

Con la **L.R. 19.12.2007, n. 45** "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", la Regione Abruzzo si è dotata di un nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR). Le priorità assunte dal nuovo PRGR sono le seguenti:

- 1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;
- 2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
- 3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
- 4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

Pertanto il PRGR finalizza la sua attuazione per:

- invertire l'attuale tendenza alla crescita della produzione di rifiuti (nel periodo 2000/2005 si è registrato un aumento del + 19.4%);
- massimizzare le opportunità di recupero di materia dai rifiuti, attraverso lo sviluppo delle raccolte differenziate (prioritariamente con sistemi domiciliari), finalizzate sia al reinserimento nei cicli produttivi di materie prime da esse derivate, sia alla produzione di compost con valorizzazione del contenuto organico del rifiuto in termini agronomici;
- garantire il pretrattamento dei rifiuti non intercettati dalle raccolte differenziate, al fine di assicurare un miglior controllo delle fasi di smaltimento finale ed una riduzione degli impatti ambientali ad esse associati;
- valorizzare le opportunità di recupero energetico dei rifiuti, a determinate condizioni, attraverso processi di assoluta garanzia dal punto di vista delle prestazioni ambientali associate:
- minimizzare le necessità di smaltimento in discarica, puntando sul lungo periodo al tendenziale annullamento del flusso di rifiuti così destinati.

Inoltre il nuovo PRGR ha individuato e delimitato n. 4 ATO⁴:

- ATO n. 1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
- ATO n. 2, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti;
- ATO n. 3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti;
- ATO n. 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L'Aquila.

ATO	Province interessate	n. Comuni	n. abitanti
ATO n. 1	Teramo	47	301.869
ATO n. 2	Pescara, Chieti	67	445.702

⁴ Con nota prot.n. 16401/DR4 del 17.09.2009, il SGR ha provveduto a relazionare al Presidente della Giunta regionale

Relazione di accompagnamento al DDLR di modifica delle L.R. 45/07 e s.m.i.

sullo stato di attuazione degli ATO al Settembre 2009.

ATO n. 3	Chieti	83	256.265
ATO n. 4	L'Aquila	108	304.393
Totale	-	305	1.308.229

Fonte: PRGR - Servizio Gestione Rifiuti

Gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente all'interno degli ATO, in cui deve essere costituita una Autorità d'Ambito (AdA) ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. Negli ATO devono essere garantiti:

- gli obiettivi di raccolta differenziata definiti nel PRGR:
- l'autosufficienza di smaltimento;
- la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa con discarica di servizio.

Si prevede in particolare:

- la predisposizione di **Programmi straordinari per la promozione della diffusione delle** raccolte differenziate:
- l'obbligatorietà di attivazione di servizi di RD per la frazione organica, il verde, la carta ed il cartone, le pile ed i farmaci scaduti;
- in particolari contesti territoriali lo sviluppo della pratica del compostaggio domestico;
- utilizzo di ammendanti e frazioni organiche stabilizzate per gli usi consentiti;
- una rete regionale delle "stazioni" e delle "piattaforme" ecologiche per la RD.

La Regione, gli Enti Locali singoli o associati ed i gestori dei servizi devono promuovere la diffusione degli "acquisti verdi" e provvedere all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio. Per l'attivazione di iniziative collegate all'attuazione del D.M. 203/03 (GPP), il PRGR prevede l'approvazione di un "Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici" (art. 25).

Il sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani definito dal PRGR, si basa sulla flessibilità impiantistica e sull'integrazione di processi impiantistici specificamente orientati alla ottimale gestione delle diverse tipologie di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte e dei flussi di rifiuti derivanti dai trattamenti stessi. Sono previsti in ogni ATO, in linea generale, almeno:

- n. 1 impianto di compostaggio di qualità;
- n. 1 impianto di TMB (CDR, FOS, .. etc.);
- discariche di servizio agli impianti complessi;
- impianti a supporto delle RD (Piattaforme, Stazioni ecologiche e/o Centri di raccolta).

In considerazione anche di sperimentazioni in fase di avvio nel contesto regionale, lo sviluppo dell'impiantistica di compostaggio é comunque da considerarsi estendibile e compatibile con il ricorso anche a tecnologie integrative di tipo semplificato **impianti di comunità**, **autocompostaggio**, favorendo ed incentivando una partecipazione allargata da parte della *popolazione* e degli *operatori agricoli* presenti sul territorio. In particolare, si ritiene che possa avere pari dignità l'ipotesi di sviluppo di impianti basati su processi di trattamento di **tipo anaerobico** con recupero di biogas.

Il PRGR individua nel **trattamento termico e nel recupero energetico** dei rifiuti urbani o di derivazione urbana una componente non prevalente, complementare al riciclaggio (art. 26). In particolare, si prevede che il trattamento termico di frazioni non altrimenti riciclabili di rifiuti urbani o di derivazione urbana sia ammissibile al raggiungimento di un valor medio regionale di RD pari al **40%**. Le potenzialità di trattamento termico di rifiuti urbani e flussi derivati in impianti dedicati non potranno comunque superare complessivamente il **25%** del quantitativo di rifiuti urbani prodotto in Regione (circa 170.000 t/a).

Si riportano alcune principali ulteriori normative regionali di settore, documenti programmatici ed atti amministrativi, ..etc., di riferimento ai contenuti del presente documento:

- L.R. 17.07.2007, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", pubblicata sul BURA n. 42 del 25.07.2007;
- L.R. 16.06.2006, n. 17 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi":
- L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicata sul BURA n. 44 del 26.08.2009;
- L.R. 23.06.2006, n. 22 "Integrazione del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, Piano Regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"
- DGR n. 955 del 15.10.2008 "Politica comunitaria di coesione, obiettivo Competitività regionale ed Occupazionale POR FESR Abruzzo 2007/2013 CCI 2007 IT 162 PO 001: individuazione dei responsabili degli Unità Competenti per le Operazioni e modifiche allo Strumento di Attuazione Regionale (SAR)". Asse IV "Sviluppo territoriale" IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati";
- **DGR n. 401 del 27.07.2009** "POR FESR Abruzzo 2007/2013: modifica del POR come adottato dal Comitato di Sorveglianza del 1.07.2009 e conseguenti modifiche dei Responsabili di Asse, Unità competenti per le Operazioni nonché allo Strumento di Attuazione Regionale (SAR)";
- **DGR n. 579 del 1.07.2008** "Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007 2013";
- **DGR n. 1386 del 28.12.2007** "Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale PRTTRA per le annualità 2006-2008".⁵
- DGR n. 1012 del 29.10.2008 "L.R. 19.12.2007, n. 45 "Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti", denominato: "Ridurre e riciclare per vivere meglio". Approvazione". DGR n. 1529 del 27.12.2006 "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. art. 35, comma 1, lett. a) Anagrafe dei siti contaminati Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento. Approvazione".
- DGR n. 257 del 19.03.2007 avente per oggetto: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Titolo V Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati".8
- DGR n. 167 del 24.02.2007 "D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. L.R. 28/04/2000, n. 83 L.R. 23/06/2006, n. 22 L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero".
- Determinazione n. DN3/1046 del 21.09.2006 "Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica. Integrazione dati Tab. 25, senza modifiche sostanziali. Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, nota prot.n. 14711/adv/DI/V del 21.07.2006". 10

⁵ BURA Speciale Ambiente n. 108 del 06.12.2006.

⁶ BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008.

⁷ BURA Speciale Ambiente n. 11 del 09.02.2007.

⁸ BURA Speciale Ambiente n. 42 del 09.05.2007;

⁹ BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007.

¹⁰ BURA Speciale Ambiente n. 97 del 08.11.2006.

- DGR n. 286 del 7.04.2008 "L.R. 19.12.2007, n. 45 Istituzione delle Autorità d'Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Approvazione degli schemi tipo della Convenzione e dello Statuto". 11
- DGR n. 1149 del 16.10.2006 "Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Compostatori Italiano (C.I.C.) Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell'utilizzo degli ammendanti. Approvazione". 12
- DGR n. 275 dell'1.06.2009 "L.R. 19.12.2007, n. 45. DGR n 130 del 22/02/2006. Rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) denominato: Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio". 13

CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL D.D.L.R.

Il presente DDLR, ha lo scopo prioritario di recepire i **nuovi indirizzi politico-programmatici dell'esecutivo regionale** che sono stati delineati sia con il documento: "*Programma di Governo – Obiettivo 9*", sia con l'approvazione da parte della Giunta Regionale, della **DGR n. 611 del 02.11.09** avente per oggetto: "*L.R. 19.12.2007, n. 45. Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti*", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 52 del 18.12.2009, al fine di modificare alcune disposizioni della L.R. 45/07 e s.m.i., che si riportano sinteticamente di seguito:

"In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani

- 1. valutazione, in riferimento alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali, delle modifiche, opportune e/o necessarie, da apportare alle norme regionali di settore al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.;
- 2. verifica delle disposizioni riferite all'art. 3 "Definizioni";
- 3. valutazione delle norme in materia di "Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani" (art. 13):
- 4. valutazione ed eventuali modiche alle disposizioni inerenti le "*Competenze istituzionali*" (artt. 4, 5, 6, 7 e 8);
- 5. modifiche alle disposizioni inerenti la "Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani" (art. 26), riferite alle modalità di avvio a recupero energetico del CDR e dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento dedicati, introducendo eventualmente meccanismi di carattere competitivo tra ATO diversi (es. riferiti ai livelli di % RD da raggiungere) ed a cui far seguire, una volta approvate le nuove norme dal Consiglio Regionale, l'approvazione di un "Documento di indirizzo", da parte della Giunta Regionale, attuativo delle stesse, contenente in particolare:
 - criteri per l'individuazione delle aree maggiormente vocate in relazione all'ottimizzazione dei costi gestionali e, comunque, nel rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissati dal presente piano regionale; tenendo conto che in tal caso l'ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale;
 - le migliori tecnologie applicabili in funzione delle più significative esperienze maturate nel contesto nazionale ed internazionale;
 - indirizzi operativi al fine di garantire la prevalente partecipazione delle AdA alle attività di gestione;
 - specifiche prescrizioni per garantire misure e campionamenti in continuo ed analisi.
- 6. modifiche ad alcune disposizioni in materia di "*Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti*" (art. 51);
- 7. verifica ed eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni riferite al "Sistema sanzionatorio" (art. 64);

¹¹ BURA Speciale Ambiente n. 36 del 02.05.2008.

¹² BURA Speciale Ambiente n. 97 del 08.11.2006.

¹³ BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009.

- 8. verifica delle disposizioni in materia di "*Ambiti Territoriali Ottimali ATO*", riferite al procedimento amministrativo di istituzione e funzionamento delle "*Autorità d'Ambito AdA*" (artt. 14, 15, 16, 17 e 18), con particolare riferimento:
 - alle modalità per la costituzione anche attraverso i Consorzi comprensoriali;
 - all'iter di cessazione delle attività dei Consorzi comprensoriali esistenti;
 - all'esercizio dei poteri sostitutivi;
- 9. verifica delle norme (artt. 19, 20 e 21), in tema di affidamento diretto dei servizi pubblici locali (*in house providing*) e gestioni esistenti, in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza nazionale (*Cassazione, Consiglio di Stato, TAR ..etc.*) e comunitaria (*Corte Europea di Giustizia*);
- 10. valutazione delle ipotesi e delle risultanze ai fini della consultazione e del confronto con Enti locali, le organizzazioni del settore e le parti sociali (*Tavolo di concertazione*);
- 11. verifica di ulteriori interventi normativi, compatibili con gli indirizzi politico-amministrativi e le finalità del DDLR, in relazione a proposte che potranno essere avanzate nel corso della consultazione e del confronto di cui ala punto i);

In materia di bonifica dei siti contaminati

- 12. valutazione, in riferimento alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali (D.Lgs. 4/08), delle modifiche, opportune e/o necessarie, da apportare alle norme regionali di settore al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. e valutazioni in rapporto alle pregresse disposizioni già applicate;
- 13. aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati di cui alla **DGR n. 1529 del 27.12.2006** e della **DGR n. 257 del 19.03.2007** avente per oggetto: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Titolo V Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati", nelle quali sono riportati tutti i siti per i quali sono state avviate le procedure ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (es. verifica del superamento delle CSC, ..etc.). L'anagrafe dei siti contaminati costituisce l'insieme complesso delle informazioni relative ai siti da bonificare e rappresenta il mezzo per la registrazione dei dati necessari alla gestione degli interventi di bonifica;

Aspetto fondamentale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati sarà l'adozione del **Programma Regionale delle Bonifiche** (PRB), previa effettuazione della valutazione ambientale strategica (VAS), .. omissis".

ARTICOLI DEL D.D.L.R.

Art. 1

L'articolo prevede che per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (c.d. "Codice Ambiente") e nella normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 3

L'articolo prevede l'adeguamento di alcune "definizioni" riferite alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali di settore.

Art. 4

Si individuano ulteriori competenze della Regione in relazione al sistema integrato di gestione dei rifiuti ed alla promozione ed incentivazione delle raccolte differenziate.

Art. 5

Si individuano ulteriori competenze della Provincia e degli organismi di controllo.

Art. 6

Si adeguano alle disposizioni nazionali le competenze dei Comuni per la realizzazione dei "centri di raccolta", ai sensi del DM 13 maggio 2009 (G.U. n. 165 del 18.07.2009).

Art. 7

Si individua una competenza ulteriore dell'AdA in materia di accordi volontari.

Art. 8

Si prevede l'eliminazione di una data entro cui fornire dati da parte dell'ORR per non appesantire le procedure burocratiche dello stesso.

Art. 12

L'articolo prevede l'istituzione di un "Comitato di coordinamento per la gestione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti". Il Comitato, per cui la partecipazione è gratuita, è nominato con atto della Giunta regionale ed ha funzioni consultive alla Giunta regionale relative alla gestione di rifiuti e per problematiche particolarmente complesse che interessano la gestione degli stessi.

Art. 15

Si prevede la soppressione dei Consorzi obbligatori istituiti ai sensi dell'ex L.R. 74/88 a decorrere dalla data di costituzione dell'AdA.

Art. 16

Sono meglio individuate alcune competenza dell'AdA e dei poteri dei commissari "ad acta" al fine di dare maggiore incisività alle norme in vigore. In particolare si prevede che lo Statuto e la Convenzione delle AdA, approvati dalle Province ed inviati per la successiva approvazione da parte dei Comuni, non sono modificabili.

Art. 17

Si elimina il riferimento alla popolazione "servita" dai servizi d'igiene urbana, in quanto non sempre facilmente individuabile da parte degli organi competenti (Comuni e/o Consorzi comprensoriali).

Art. 19

Si adeguano le norme regionali in relazione alla normativa vigente di settore riferita all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti (Art. 23-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito in legge 6.08.2008, n. 133 - D.L. 25.09.2009, n. 135 (G.U. 25.09.2009, n. 233), convertito in legge 20.09.2009, n. 166.

Art. 22

Si integra la norma della possibilità di utilizzo dei materiali derivanti dal recupero dei rifiuti anche attraverso modalità e condizioni per l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e servizi di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.

Art. 23

L'articolo prevede che la Regione e l'AdA concedono contributi a favore dei comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti. Il contributo può essere concesso anche per i comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari. Inoltre si prevede gli oli vegetali esausti possono essere utilizzati ai fini di produzione di energia.

Art. 24

La norma prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali spiaggiati sulle coste, anche a seguito di mareggiate. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche per la gestione delle tipologie di rifiuti da parte dei comuni costieri.

Art. 25

L'articolo, ai fini di una maggiore sostenibilità ambientale dei consumi pubblici, dispone una maggiorazione della percentuale dal 30% al 50% di utilizzo minimo di materiali e prodotti riciclati che le stazioni appaltanti devono prevedere per gli acquisto di beni e servizi. La norma è altresì riferita alla esigenza di spingere maggiormente all'utilizzo dei materiali riciclati (vedasi macerie sisma L'Aquila del 6 aprile 2009).

Art. 26

La norma prevede che l'avvio delle attività di valorizzazione energetica dei rifiuti urbani, secondo le MTD, di rifiuti urbani, non altrimenti riciclabili, sia possibile al raggiungimento di una quota minima di RD pari al 40%, percentuale calcolata sulla media raggiunta nell'AdA interessata alla realizzazione dell'impianto. Alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo di RD provvede il competente servizio regionale che si avvale dell'ARTA e dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR). La Giunta regionale, a seguito della verifica dell'obiettivo da raggiungere, propone all'approvazione del Consiglio regionale specifiche direttive tecniche al fine di definire criteri, indirizzi gestionali, migliori tecnologie, ..etc. Si prevede, altresì, l'introduzione di un nuovo art. 26 bis), al fine di regolamentare l'affidamento del servizio di valorizzazione energetica dei rifiuti da parte dell'AdA interessata.

Art. 27

La norma introdotta consente lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica, senza previo trattamento, nel caso che un comune raggiunga obiettivi elevati di intercettazione delle frazioni biodegradabili (RUB), equivalenti a quelli previsti dal programma regionale dei rifiuti urbani biodegradabili (Programma RUB). Si premia così il Comune che si è impegnato a diffondere la raccolta differenziata delle frazioni organiche.

Art. 36

Si prevede che la giunta possa emanare linee guida per altri flussi di rifiuti speciali non individuati nel PRGR.

All'art. 39

Sono previste disposizioni che la Giunta regionale deve emanare per definire una modulistica da utilizzare da parte degli enti locali; aumentare le percentuali minime previste dal D.M. 8.05.2003, n. 203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo"; stabilire criteri e modalità gestionali dei materiali da avviare ad effettivo recupero.

All'art. 41

Si introducono norme di recepimento della legge n. 166/2009 in materia di affidamenti dei servizi previsti dai piani di gestione dei rifiuti portuali ai sensi del D.Lgs. 182/2005 e procedure di VAS dei piani di gestione.

Art. 44

Si introduce una norma con l'**art. 44 bis**), riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo per prevedere, alla luce delle nuove disposizioni nazionali e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che la Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge detti i criteri, nel rispetto delle disposizioni comunitarie,

prevedendo la semplificazione amministrativa per i materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

Art. 46

L'articolo prevede una norma per procedere all'istallazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, rafforzando i presidi di controllo delle attività.

Art. 51

La nuova disposizione modifica la norma vigente, prevedendo che le attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 -216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. possano essere iscritte, da parte delle Province, non solo nelle aree artigianali ed industriali, ma anche in altre aree compatibili con la pianificazione urbanistica comunale e speciali norme nazionali o regionali.

Art. 55

E' previsto che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso ed alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti. Per la realizzazione degli interventi si privilegia, ove possibile, l'impiego di materiali organici di adeguata qualità.

Si introduce un **art. 55 bis**) con il quale la Regione riconosce la necessità e l'urgenza di intervenire a favore dei comuni per sostenere interventi di rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato per la successiva bonifica e ripristino ambientale. L'articolo prevede le modalità per la "*Istituzione di un fondo di rotazione per interventi di risanamento ambientale*", norma contenuta nella L.R. 28.12.2006, n. 47 (Legge Finanziaria Regionale 2007), di cui si prevede successivamente l'abrogazione.

Art. 60

Si prevede una finalizzazione più puntuale dell'ecoristoro previsto dall'art. 60 della L.R. 45/07 e s.m.i. Il contributo ambientale è utilizzato dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree.

Art. 61

L'articolo chiarisce che la tariffa, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 24 luglio 2009, n. 39, non rappresenta il corrispettivo di un servizio, quindi non è da assoggettare ad IVA. Inoltre si chiariscono meglio le modalità di applicazione della tariffa che viene applicata in forma differenziata secondo determinati criteri. Inoltre nella norma si introduce la previsione, da parte dei titolari - gestori del servizio, di agevolazioni tariffarie in favore di titolari di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio sociale ed economico.

Art. 64

La norma prevede una sanzione riferita al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali spiaggiati sulle coste, anche a seguito di mareggiate e si aggiungono all'articolo ulteriori commi (8, 9 e 10), per l'adeguamento dell'apparato delle sanzioni previsto da provvedimenti statali in materia di comportamenti scorretti dei cittadini e scorretto utilizzo dei servizi per la gestione dei rifiuti.

Inoltre si prevede l'introduzione di un meccanismo "penalizzante" nei confronti delle AdA e di Comuni che non raggiungono gli obiettivi di legge previsti per la RD. Infatti la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 205, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui a livello di **AdA** non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dall'art. 23, comma 4, applica a carico di ciascuna **AdA** una sanzione da euro **2,00** a euro **5,00** per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a

smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi, tenuto conto della popolazione del comune, della quantità pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata.

Art. 65

La norma chiarisce che i vigenti piani provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR), di cui alla L.R. 83/2000 e s.m.i. e L.R. 45/07 e s.m.i., mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti, salvo per le disposizioni in contrasto con il piano regionale e le norme di cui alla presente legge.

Si introduce un articolo **65 bis**) con il quale si prevede la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2010, per determinate attività previste dalla legge e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

Art. 66

Si prevede l'abrogazione dell'art. 1, comma 46 della legge 28 dicembre 2006, n. 47 avente per oggetto: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2007" relativa all'istituzione di un fondo di rotazione.